

# **COMUNE DI VERGHERETO**

(Provincia di Forlì-Cesena)

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di  
esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000**

## INDICE GENERALE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
Articolo 1 – Disposizioni comuni .....	5
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....</b>	<b>5</b>
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	5
Articolo 3 - Piano generale degli impianti .....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione - autorizzazioni .....	6
Articolo 5 – Funzionario Responsabile dell'entrata .....	8
Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	8
Articolo 7 - Anticipata rimozione .....	8
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....	9
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	10
Articolo 11 – Presupposto del canone.....	10
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	11
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone .....	11
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio.....	12
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	12
Articolo 16 – Dichiarazione .....	13
Articolo 17 - Pagamento del canone .....	13
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione .....	14
Articolo 19 – Accertamento e riscossione coattiva.....	14
Articolo 20 - Sanzioni .....	14
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....	15
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari .....	15
Articolo 23 – Riduzioni.....	16
Articolo 24 - Esenzioni .....	16
<b>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....</b>	<b>18</b>
Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	18
Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	18
Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette.....	18
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	18
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....	19
Articolo 30 - Affissioni d'urgenza e Funebri .....	20
Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo .....	20
Articolo 32 - Riduzione del diritto.....	21
Articolo 33 - Esenzione dal diritto .....	21
Articolo 34 - Pagamento del diritto.....	21
Articolo 35 - Norme di rinvio .....	22

<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>23</b>
Articolo 36 – Disposizioni generali .....	23
Articolo 37 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	23
Articolo 38 - Tipologie di occupazioni .....	23
Articolo 39 - Occupazioni abusive.....	24
Articolo 40 - Concessioni/Autorizzazioni .....	24
Articolo 41 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.....	24
Articolo 42 - Attivazione del procedimento amministrativo .....	25
Articolo 43 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo .....	25
Articolo 44 - Istruttoria .....	26
Articolo 45 - Conclusione del procedimento .....	26
Articolo 46 - Rilascio della concessione/autorizzazione .....	26
Articolo 47 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione .....	27
Articolo 48 - Principali obblighi del concessionario .....	27
Articolo 49 - Durata dell'occupazione.....	27
Articolo 50 - Titolarità e subentro nella concessione/autorizzazione .....	27
Articolo 51 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	28
Articolo 52 - Revoca, modifica, sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia. ....	28
Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 54 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.....	29
Articolo 55 - Occupazioni d'urgenza .....	29
Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	29
Articolo 57 - Classificazione delle strade .....	30
Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone .....	30
Articolo 59 - Passi carrabili .....	32
Articolo 60 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 61 - Agevolazioni .....	32
Articolo 62 - Esenzioni .....	32
Articolo 63 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti ....	33
Articolo 64 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee ...	34
Articolo 65 - Rimborsi e compensazione.....	34
Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva .....	35
Articolo 67 - Sanzioni .....	35
<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>36</b>
Articolo 68 – Disposizioni generali .....	36
Articolo 69 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	36
Articolo 70 - Domanda di occupazione .....	36
Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	36
Articolo 72 - Classificazione delle strade .....	37
Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	37
Articolo 74 - Occupazioni abusive.....	38
Articolo 75 - Soggetto passivo.....	38
Articolo 76- Esenzioni .....	38

Articolo 77- Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	39
Articolo 78- Accertamento e riscossione coattiva .....	39
Articolo 79 Rimborsi e compensazione .....	39
Articolo 80- Sanzioni .....	39
Articolo 81 - Norme di rinvio .....	39

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### ***Articolo 1 – Disposizioni comuni***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### ***Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del competente ufficio tecnico comunale del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 3 si applicano le disposizioni di cui al articolo 4 del presente regolamento in quanto compatibile con quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

### ***Articolo 3 - -Piano generale degli impianti***

1. Il Comune di Verghereto, previo incarico a professionista abilitato, cura la predisposizione di un "Piano Generale degli Impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".
2. Il piano di cui al precedente comma deve contenere:
  - il censimento degli impianti in atto;
  - il programma dei nuovi impianti da eseguire
3. Il piano Generale degli impianti viene approvato con delibera consiliare, sentito il parere della Commissione Edilizia e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

4. Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, delle zone a circolazione limitata o obbligatoria, rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
5. Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere altresì suddivisi in:
  - SUPERFICI PUBBLICHE: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
  - SUPERFICI PRIVATE: da destinare ad affissioni dirette.
6. La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione per quanto possibile degli impianti già esistenti.
7. Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del Concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo se trattasi di impianti destinati ad affissioni dirette.
8. La rimozione è disposta dietro comunicazione agli interessati di raccomandata a.r. con l'evidenziazione dei motivi di contrasto degli impianti da rimuovere con il suddetto piano. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito l'ente provvede d'ufficio addebitando le spese sostenute.
9. L'Amministrazione comunale almeno ogni due anni verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modifiche ed integrazioni.
10. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano generale degli impianti per la parte relativa alle pubbliche affissioni si prende atto della situazione esistente a febbraio 2018 come da determina dirigenziale n. 25/2018.

***Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione - autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
  - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Nel territorio del Comune di Verghereto la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla Legge, salvo divieti e limitazioni previsti nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia e/o ordinanze del Sindaco.
4. La quantità degli impianti pubblicitari è connessa alle richieste avanzate dagli interessati nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

5. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Verghereto sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.
6. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse.
7. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione da parte del competente organo comunale; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplina gli oneri a carico del richiedente.
8. Nel caso di richieste concomitanti la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per l'ente.
9. La domanda, redatta in carta legale e consegnata al protocollo dell'Ente deve contenere i seguenti elementi:
  - indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
  - progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e delle sue dimensioni;
  - dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato oppure richieste di autorizzazione per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - relazione tecnica sui metodi e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
  - planimetria della zona, con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
  - documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto.
8. Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
9. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.
10. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale, indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
11. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla L. 241/90 o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia.
12. In caso di diniego sono comunicati ai richiedenti, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.
13. Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti la Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
14. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo del competente U.T.C., nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base di preventivo redatto allo scopo dal competente predetto ufficio.
15. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili) effettuate a cura degli interessati,

l'autorizzazione verrà rilasciata dal comando di P.M., previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

16. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento in casi di:
- pubblicità temporanea visiva o acustica effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
17. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
18. L'utente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne l'Ente da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

#### ***Articolo 5 - Funzionario Responsabile dell'entrata***

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### ***Articolo 7 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.



2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 8 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o da altro Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano. E' comunque consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religione, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di P.M. previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, luogo e ora di diffusione.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
4. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
5. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata durante le ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e nel periodo estivo dal 1° luglio al 15 settembre dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
6. Deroche ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

#### ***Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. L'ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, l'ente può direttamente o per il tramite del Concessionario, effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

### ***Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente ufficio.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'ente o il Concessionario con immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la successiva rimozione o cancellazione. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.
4. L'ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g)<sup>1</sup> e 56, comma 2, lettera d<sup>2</sup>) del D.lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q)<sup>3</sup> e 204, comma 2, lettera s)<sup>4</sup> del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità permanente ed ordinaria.

### ***Articolo 11 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio

---

<sup>1</sup> Art. 54, comma 1, lettera g): g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

<sup>2</sup> Art. 56, comma 2, lettera d) D.Lgs. 285/1992: d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

<sup>3</sup> ) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

<sup>4</sup> s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (

comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.
3. Costituisce forma pubblicitari e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

### ***Articolo 12 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o colui che a qualsiasi titolo dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>5</sup>.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

---

<sup>5</sup> Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

9. I messaggi pubblicitari di superficie superiore a 1.000 mq. vengono conteggiati per la superficie eccedente al 10%.

#### ***Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva dell’insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l’intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### ***Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell’esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell’anno l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata inferiore all’anno solare, il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera, ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a mese.
5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 5 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 16 – Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente/concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. . Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.
6. In caso di esposizione pubblicitaria di carattere temporaneo il canone è versato in autoliquidazione ed in unica soluzione prima dell'esposizione stessa e all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

#### ***Articolo 17 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Verghereto rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 196/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto dell'utente al pagamento rateale.
3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro annui.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 18 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad euro 12,00.

### ***Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia inferiore ad €16,00.

### ***Articolo 20 - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%<sup>6</sup> del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione

---

<sup>6</sup> L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. L'ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/06/2020.

#### ***Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 ovvero deliberata dal competente organo di Giunta. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, alla superficie eccedente i tre metri viene applicata la medesima tariffa ridotta dell'80%.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 10 comma 5 del presente regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 gg ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

#### ***Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti

pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dal competente organo di Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone applicando la tariffa determinata annualmente dal competente organo di Giunta Comunale.

### ***Articolo 23 – Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986 purchè a fini non economici e con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Verghereto, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### ***Articolo 24 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;



- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;<sup>7</sup>
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

---

<sup>7</sup> Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali l'ente esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### ***Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Verghereto costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.
2. La quantità degli impianti di pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune è quantificata e dettagliata come da determinazione dirigenziale n. 25/2018.

#### ***Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare nuovi impianti e/o affidare impianti già esistenti sul territorio comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed l'ente rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. L'ente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

#### ***Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019<sup>8</sup>, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 X 100 e relativi multipli.
3. Il periodo minimo di esposizione è pari a giorni 10 per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli
  - 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
  - 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli
  - 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al servizio di pubbliche affissioni.
7. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi sulla tariffa base deliberata dalla Giunta.

---

<sup>8</sup> La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

### ***Articolo 30 – Affissioni d’urgenza e Funebri***

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E’ tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, pari ad Euro 30,00.
2. L’ente o Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall’orario di servizio dell’Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d’urgenza ma esclusivamente il diritto di affissione.
3. L’autorizzazione all’affissione diretta da parte delle Imprese di Pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell’affissione stessa, e l’indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
4. La mancata presentazione del rendiconto dell’affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall’Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l’irrogazione da parte dell’Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall’impresa di Pompe Funebri dell’affissione diretta dovrà procedere all’affissione con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l’impianto e senza creare danno ad altri manifesti già infissi già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
6. L’Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell’affissione o del committente dell’affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell’attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

### ***Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall’ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l’ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. L'ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### ***Articolo 32 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Verghereto, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### ***Articolo 33 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Verghereto e il cui contenuto, in assenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ***Articolo 34 - Pagamento del diritto***

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Verghereto rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla commissione di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

*Articolo 35 - Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche Affissioni.

## CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### *Articolo 36 – Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta del proprietario della strada.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su strade private o aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### *Articolo 37 - Funzionario Responsabile dell'entrata*

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### *Articolo 38 - Tipologie di occupazioni*

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno<sup>9</sup>.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono (ad es. occupazioni da parte di pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, ecc..).

---

<sup>9</sup> Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

### ***Articolo 39 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 40 - Concessioni/Autorizzazioni***

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

### ***Articolo 41 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione***

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate dai produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.



### ***Articolo 42 - Attivazione del procedimento amministrativo***

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrato o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

### ***Articolo 43 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo***

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 per l'occupazione permanente e di giorni 30 per l'occupazione temporanea, dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
4. Per quanto riguarda il rilascio delle concessioni/autorizzazioni gli uffici Commercio ed Urbanistica procederanno come da delibera di C.C. n. 67/97 nel rispetto dei tempi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. I responsabili degli uffici sopra citati dovranno trasmettere all'Ufficio competente per la fase di liquidazione, i dati necessari a tale operazione garantendo all'Ufficio un tempo minimo di 5 giorni.

#### ***Articolo 44 - Istruttoria***

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 42, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### ***Articolo 45 - Conclusione del procedimento***

1. Il Responsabile terminata l'istruttoria e prima dell'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione deve acquisire dall'Ufficio competente la nota di liquidazione per la determinazione analitica del canone.

#### ***Articolo 46 - Rilascio della concessione/autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile Ufficio corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - spese di sopralluogo
  - deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione di suolo pubblico.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### ***Articolo 47 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta espressa in metri quadrato o in metri lineari dell'occupazione
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

### ***Articolo 48 - Principali obblighi del concessionario***

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivanti danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Nel caso di occupazione dovuta per mercati ambulanti, sagre, fiere, il concessionario ha l'obbligo di ripulire completamente l'area in cui ha esercitato la concessione/autorizzazione.
6. Il concessionario è tenuto inoltre al versamento del canone alle scadenze previste.

### ***Articolo 49 - Durata dell'occupazione***

1. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore a 29 anni, ai sensi dell'art. 27 del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali.

### ***Articolo 50 - Titolarità e subentro nella concessione/autorizzazione***

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non

oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 42.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

### ***Articolo 51 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc...);
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario.

### ***Articolo 52 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia.***

1. L'amministrazione può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 46 comma 2.
4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### ***Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 42 del presente regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 1 giorno prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue un iter abbreviato consistente nella verifica sommaria delle motivazioni del rinnovo, seguita dalla liquidazione del canone per il nuovo periodo.

### ***Articolo 54 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni***

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### ***Articolo 55 - Occupazioni d'urgenza***

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 67 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

### ***Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari<sup>10</sup>;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

---

<sup>10</sup> La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

3. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

### ***Articolo 57 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA</b>
--

Verghereto, Balze, Alfero, Montecoronaro, Riofreddo, zona valico M. Fumaiolo.
---

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA</b>
---

Ville M. Coronaro, Falera, Capanne, Corneto, Tavolicci.
---

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA</b>
--

Case sparse e aree non ricomprese nelle categorie I e II.
---

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### ***Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari<sup>11</sup>, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

---

<sup>11</sup> In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
10. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc...finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per la individuazione della superficie ad uso cantiere.
11. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### ***Articolo 59 - Passi carrabili***

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.
2. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.
3. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

### ***Articolo 60 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto<sup>12</sup>.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, anche di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

### ***Articolo 61 - Agevolazioni***

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

### ***Articolo 62 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

---

<sup>12</sup> Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.



- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonché le tende poste a copertura dei balconi;
- i) le occupazioni effettuate da enti pubblici e privati di cui 73 del T.U.I.R. (proloco, Soc. Sportive, Associazioni varie senza scopo di lucro), Comitati spontanei non a scopo di lucro, che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16 lettera A), della Legge 20 maggio 1985 n. 222;
- j) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, istituzionali, culturali e sportive;
- k) commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con soste fino a 60 minuti;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, per manutenzione o sostituzioni riguardanti gli infissi, pareti, o coperti di durata comunque non superiore a otto ore;
- n) occupazioni con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi e/o abitazioni purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- o) occupazioni per operazioni di trasloco, manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- p) occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati;
- q) i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto.

### ***Articolo 63 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente del Comune con le modalità e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora

l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. L'utente è tenuto a comunicare all'Ente l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00 per anno solare.

#### ***Articolo 64 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone sia superiore ad € 516,00.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per le occupazioni "ricorrenti" di cui all'art. 38, comma 3, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro la data prevista per l'occupazione medesima.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 65 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

#### ***Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi è inferiore ad € 16,00.

#### ***Articolo 67 - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/06/2020.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### ***Articolo 68 – Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### ***Articolo 69 - Funzionario Responsabile dell'entrata***

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 70 - Domanda di occupazione***

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme di legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia. Si richiama inoltre il "Regolamento disciplina comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

### ***Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di graduazione di cui al precedente comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

### *Articolo 72 - Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.

A tal fine, il territorio comunale è suddiviso secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA</b>
Verghereto, Balze, Alfero, Montecoronaro, Riofreddo, zona valico M. Fumaiolo.

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA</b>
Ville M. Coronaro, Falera, Capanne, Corneto, Tavolicci.

<b>ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZIO PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA</b>
Case sparse e aree non ricomprese nelle categorie I e II.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### *Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni*

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
2. Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono di natura temporanea e viene applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato in sede di approvazione delle tariffe da parte del competente organo di Giunta.

5. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
6. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.

#### ***Articolo 74 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale e dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 75 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, anche di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

#### ***Articolo 76 - Esenzioni***

1. Si applicano per quanto compatibili le esenzioni di cui all'art. 62 del presente regolamento.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

***Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 del presente regolamento.

***Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

***Articolo 79 - Rimborsi e compensazione***

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del presente regolamento.

***Articolo 80 - Sanzioni***

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del presente regolamento.

***Articolo 81 - Norma di rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente Capo V si applicano le disposizioni di cui al capo IV, ove compatibili.